

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ammiraglio in ausiliaria Cristiano Bettini e del Professor Giovanni Costanza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario 111

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 111

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 dicembre 2017.

Audizione dell'Ammiraglio in ausiliaria Cristiano Bettini e del Professor Giovanni Costanza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la riforma della legge di

contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.

Fa quindi presente che, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) – che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere – sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente e alle quali sono apportate le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Evidenzia poi che quest'anno, poiché è già stato esaminato e modificato dal Senato, il disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo questa disposizione, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati attraverso un'apposita nota di variazioni, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati. Sottolinea, quindi, che sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, per quanto riguarda la Commissione Difesa, oltre alle

disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche la Tabella relativa agli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa (cioè la Tabella n. 11).

L'esame si concluderà quindi con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza e con la nomina di un relatore. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza, che possono essere presentate, saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Sottolinea che la Commissione potrà esaminare eventuali emendamenti o ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella Commissione stessa, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di

bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Infine, con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione Difesa è stato fissato alle ore 18 di oggi e che gli emendamenti possono essere comunque presentati anche direttamente alla Commissione Bilancio, entro le ore 16 di giovedì 7 dicembre.

Infine, ricorda che le Commissioni di settore dovranno terminare i propri lavori in tempo utile per consentire alla Commissione Bilancio di concludere l'esame in sede referente entro domenica 17 dicembre, in modo che l'Assemblea possa iniziare la discussione alle ore 9.30 di martedì 19 dicembre.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introduce l'esame riferito ai profili di competenza della Commissione Difesa contenuti nella prima sezione del provvedimento, osservando innanzitutto che il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria di personale dei carabinieri, nell'ambito di un piano di assunzioni di personale per le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo segnala che, nel complesso, il piano prevede assunzioni fino a un contingente massimo di 7.394 unità, nel quinquennio 2018-2022. Le assunzioni sono finalizzate all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela del-

l'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Nello specifico, l'Arma dei carabinieri potrà assumere fino a 2155 unità di personale così ripartite: 100 unità nel 2018, 200 nel 2019, 618 in ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 619 nel 2022.

Il comma 173 apporta talune novelle all'articolo 827 del codice dell'ordinamento militare al fine di incrementare il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese. L'organico – attualmente costituito da 88 unità di personale – viene così incrementato di ulteriori 40 unità in sovrannumero (4 del ruolo ispettori, 4 del ruolo sovrintendenti e 32 del ruolo appuntati e carabinieri), attingendo al contingente di 100 unità previste per il 2018 dalla lettera *a*) del sopra menzionato comma 171.

Il comma 180 introduce un nuovo comma all'articolo 2190 del codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato relativi all'assunzione di personale tecnico o altamente qualificato destinato ad esigenze cui non si è potuto far fronte con il personale in servizio. La proroga in esame – che si aggiunge a quella prevista per tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016 – è autorizzata entro il limite di un terzo dei contratti stipulati ed è finanziata (per 540.000 euro) mediante la riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare.

Il comma 181 reca una serie di novelle al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di poligoni di tiro. Interessa la Commissione difesa, in particolare, la lettera *a*), con la quale si introducono all'articolo 184 del citato codice i nuovi commi 5-*bis* 1, 5-*bis* 2 e 5-*bis* 3. Tali nuove disposizioni prevedono, rispettivamente, che sia tenuto, presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del

comandante, un registro delle attività a fuoco, nel quale devono essere annotati l'arma o il sistema d'arma utilizzato, il munizionamento utilizzato, la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono deve avviare le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato, da concludersi entro 180 giorni.

La successiva lettera *b)* introduce 8 nuovi commi all'articolo 241-*bis* del codice dell'ambiente, stabilendo che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve adottare un piano di monitoraggio permanente delle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono e predisporre un documento semestrale, dove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo, gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. Si stabilisce, poi, che il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmetta il documento alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio e che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET). Viene inoltre demandata a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, la decisione in merito al periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni. Le attività di vigilanza sul

rispetto della normativa sui rifiuti sono affidate all'ISPRA, che si avvale delle ARPA secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Infine, è previsto che con un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano annualmente determinati gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.

La lettera *c)* novella l'articolo 258 del codice dell'ambiente inserendo un nuovo comma che reca le sanzioni – di carattere amministrativo – a carico del comandante del poligono militare delle Forze armate che violi uno o più degli obblighi previsti dai nuovi commi dell'articolo 184, e dell'articolo 241-*bis*. Le sanzioni sono ulteriormente incrementabili in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi.

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019, e limitatamente a 7.050 unità, l'operatività del piano per l'utilizzo di un contingente di militari delle Forze armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia. Scopo della disposizione è di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania.

Per la copertura degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, la disposizione in esame autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 al personale delle Forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) e di 2.463.203 al personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, al controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

Infine, il comma 679 dispone l'apertura di una contabilità speciale per le somme destinate ad alimentare il cosiddetto Fondo casa del Ministero della difesa, ossia il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (la base normativa è l'articolo 1836 del codice dell'ordinamento militare). In particolare, viene previsto che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio – introiti dai quali è alimentato il Fondo casa – affluiscono ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato. Per quanto riguarda la gestione della contabilità speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità con i principi europei e nazionali in materia, a società a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato eserciti un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. La gestione della contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Passando alla sezione seconda del disegno di legge, osserva che lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020 autorizza spese finali, in termini di competenza, per circa 20.968 milioni di euro nel 2018, 21.015 milioni di euro per il 2019 e 20.644 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a circa 21.174 milioni di euro nel 2018, 20.974 milioni di euro per il 2019 e 20.602 milioni di euro per il 2020.

Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020. In particolare, le previsioni di spesa per il 2018 sono in aumento, in termini assoluti, per un importo

pari a 698,8 milioni di euro (3 per cento), di cui 458,4 milioni di euro riferiti alle spese correnti e 240,4 milioni di euro alle spese in conto capitale.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati per il 2018 rappresentano, in termini di competenza, il 3,36 per cento della spesa finale del bilancio statale, e sono previsti in aumento nel 2019 (3,91 per cento) e in diminuzione nel 2020 (3,30 per cento).

Infine, lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di circa 20.833 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata dal disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di quasi 135 milioni di euro, di cui 134,1 milioni di spesa corrente e 0,8 di spesa in conto capitale.

Ciò premesso in via generale, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa si articola in 3 missioni e 9 programmi. I programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Cambiamenti significativi nell'articolazione e nel contenuto delle unità di voto rispetto alla legge di bilancio 2017 sono avvenuti per effetto della soppressione del Corpo forestale dello Stato e del trasferimento delle relative funzioni all'Arma dei carabinieri, nonché di una diversa posizione delle missioni militari internazionali e di altri minori modifiche.

In particolare, la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » presenta modifiche nell'articolazione dei programmi (con la soppressione di due unità di voto) che derivano da una diversa ripartizione di alcune voci al suo interno, dall'allocazione delle risorse dei Fondi da assegnare dal cessato programma 33.1 (Fondi da assegnare), nonché dalla redistribuzione di risorse provenienti dalla missione 17 « Ricerca e innovazione ». Per i dettagli rimanda alla documentazione predisposta dal Servizio studi.

Quanto alla ripartizione delle risorse in bilancio, rileva che la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio » rappresenta circa il 93 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (19.305 milioni) tale missione registra un incremento di 144,4 milioni di euro concernente, principalmente, il Programma 5.2 « Approntamento e impiego delle forze terrestri ».

Le spese totali della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » composta dal solo Programma 17 « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » ammontano invece a 447,7 milioni di euro.

Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Difesa presenti nei bilanci degli altri ministeri, ricorda che – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – rileva il programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali, ex articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016), sul quale sono appostati per il 2018 fondi pari a 995 milioni di euro.

Con riferimento, invece, al Ministero dello sviluppo economico, le spese di conto capitale di questo Dicastero, pari a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese » e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa. Nel dettaglio, per ciò che concerne le spese per investimenti destinati alla difesa, segnala: gli interventi agevolativi per il settore aeronautico, iscritti sul capitolo 7421 (che reca uno stanziamento di circa 1.042 milioni per il 2018, di 1.089 milioni per 2019 e di 994 milioni di euro nel 2020); gli interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali FREMM e delle relative dotazioni operative iscritti sul capitolo 7485. Rilevano, inoltre, gli interventi nel

settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale, dove il capitolo 7419 espone uno stanziamento di circa 749 milioni nel 2018, di 649 milioni nel 2019 e di 640 milioni nel 2020.

Da ultimo, con riguardo al disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 12 reca le consuete disposizioni concernenti l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della difesa. Nello specifico, il comma 1 autorizza l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2018, in conformità a quanto specificato nello stato di previsione (Tabella n. 11). I commi da 2 a 5, stabiliscono, rispettivamente, per l'anno 2018: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e, infine, degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, invece, estende le disposizioni sulla conservabilità dei fondi previste dalla legge di contabilità generale dello Stato per le spese in conto capitale anche alle spese per accordi internazionali afferenti alle infrastrutture multinazionali della NATO e a quelle per l'ammodernamento e il rinnovamento, mentre il comma 7 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Il comma 8 approva l'elenco dei capitoli di spesa per i quali è possibile effettuare prelievi dai fondi a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Il comma 9 prevede la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa. Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza » delle somme versate all'en-

trata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo presenterà un emendamento per correggere la novella apportata alla legge n. 145 del 2016 – cosiddetta legge quadro in materia di missioni internazionali – dal decreto-legge n. 148 del 2017, in materia fiscale, collegato alla manovra di bilancio, il cui disegno di legge di conversione la Camera ha approvato senza modifiche, con voto di fiducia, la scorsa settimana (C. 4741).

Ricorda che la novella in questione ha previsto che per assicurare l'avvio delle nuove missioni il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle more dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio di riparto delle risorse dell'apposito fondo tra le varie missioni, disponga su richiesta delle amministrazioni interessate l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche: ciò deve avvenire « entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere », e non – come sarebbe stato corretto per rispettare le prerogative che la legge attribuisce alle Camere in base a principi costituzionali – entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere.

Ricorda che, nel parere espresso alla Commissione Bilancio sul decreto-legge

n. 148, la Commissione Difesa ha già avuto modo di evidenziare, con una condizione, l'esigenza di modificare questo punto, convenendo sulla necessità di far decorrere il termine dell'anticipazione finanziaria non dalla data di presentazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, bensì dalla data di approvazione delle missioni da parte delle Camere. Ricorda altresì che non è stato possibile modificare il testo del decreto-legge né durante l'esame in Commissione di merito, né durante quello in Assemblea, e che il Governo ha tuttavia accolto come raccomandazione un ordine del giorno da lui presentato volto a correggere la novella alla legge quadro per evitare di infliggere un *vulnus* gravissimo alla legge in questione, che è tra le più importanti della legislatura e che ha sancito il principio che le nuove missioni devono essere autorizzate dalle Camere prima di essere avviate.

Conclude dicendosi convinto che l'emendamento del suo gruppo, corrispondente nella sostanza a una linea già stabilita dalla Commissione nel citato parere alla Commissione Bilancio, incontrerà la più ampia convergenza delle forze di maggioranza e opposizione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.